

1.1 Permesso di soggiorno CE

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è normato dai seguenti atti:

- **Decreto Legislativo, 25 luglio 1998, n. 286** (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), art. 9
- **Legge n. 94/2009** (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica D. Lgs. 286/1998 Testo Unico per l'immigrazione*), art. 1, c. 22, lettera i)
- **D. M. Min. Int. 07 dicembre 2021** (*Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009.*)
- **DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20 - Decreto Cutro - convertito con Legge 5 maggio 2023 n. 50** (*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*)

Le norme e le modalità di applicazione

In base alle norme citate, il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del Testo Unico Immigrazione - Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza della lingua italiana in corrispondenza del livello A2 del *QCER*. Il test di conoscenza della lingua italiana e le altre modalità di accertamento sono disciplinati dal Decreto del Ministro dell'Interno 20 gennaio 2021 di concerto con il Ministero dell'Istruzione e con il Ministero dell'Università e della ricerca (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/12/22A01025/sg>) negli artt. 3 e 4, che qui riportiamo

Art.3

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana

3. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, **in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità, dagli enti di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).** Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un ente di certificazione compreso tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettera a), a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'interno. Alla stipula della convenzione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo.

Art.4

Modalità ulteriori per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, non è tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero:

a) in possesso di un **attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti, di cui all'allegato A**, che costituisce parte integrante del presente decreto. Al fine di garantire il principio dell'autonomia universitaria, anche per il rilascio di certificazioni di lingua italiana da parte di ulteriori istituzioni rispetto a quelle di cui al precedente periodo e per garantire il necessario controllo sulla qualità delle certificazioni stesse, il

Ministro dell'università e della ricerca individuerà con proprio decreto le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio del possesso dei requisiti di qualità degli enti certificatori stessi.

b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

e) che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e q), del testo unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.

Il Decreto prevede varie modalità di accertamento del livello A2.

a) Il possesso di una certificazione linguistica di pari livello rilascia da uno degli Enti Certificatori elencati nell'allegato A, che recita:

Allegato A

(art. 4, comma 1, lettera a)

Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

1) Università degli studi di Roma Tre; 2) Università per stranieri di Perugia; 3) Università per stranieri di Siena; 4) Società Dante Alighieri; Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.

b) La frequenza a un corso di lingua e dall'aver conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. Il corso deve essere erogato da un Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

c) Il riconoscimento dei crediti per la competenza linguistica nell'accordo di integrazione, introdotto dal cosiddetto «pacchetto sicurezza», approvato con legge 15 luglio 2009, n. 94 (articolo 4-bis del DLgs 286/1998).

Il cosiddetto «pacchetto sicurezza», approvato con legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto l'accordo di integrazione (articolo 4-bis del DLgs 286/1998). La legge istitutiva demandava ad un apposito regolamento la disciplina dell'accordo di integrazione.

Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-11-11&atto.codiceRedazionale=011G0221&elenco30giorni=false), ovvero il regolamento che disciplina l'accordo di integrazione. Da tale data, pertanto, il nuovo strumento è diventato operativo.

La conoscenza della lingua e della cultura italiana rappresenta l'elemento centrale dell'Accordo di integrazione: con la sottoscrizione dell'Accordo lo straniero si impegna, infatti, ad acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa.

L'accordo prevede poi che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti. I crediti possono essere conseguiti attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività, come per esempio:

- Conoscenza della lingua italiana (24 crediti);

Vedi l'elenco di titoli che consentono di essere esonerati dallo svolgimento del test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica in Italia (circolare 17 marzo 2015).

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/Circolare_prot._n._1653_del_17-03-2015.pdf

d) La conoscenza della lingua italiana a livello A2 è riconosciuta implicitamente agli stranieri che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado o che sono iscritti all'università in Italia.

e) Sono infine esonerati da prove speciali categorie di stranieri entrati in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico.

Articolo 27

Ingresso per lavoro in casi particolari

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

.....

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

d) traduttori e interpreti;

.....

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere ...

Dalla lettura del dettato normativi e dalla sua applicazione emerge una varietà di modalità di attestazione che va dalla massima esplicitezza e formalizzazione (certificazione) all'implicita (possesso di un titolo di studio italiano). Questo rende assai complesso il monitoraggio e l'analisi dei risultati.

Per rendere omogenei i contenuti dei corsi di italiano e per consentire alle Commissioni di predisporre, secondo criteri il più possibile unitari ed omogenei, le prove che compongono il test di conoscenza della lingua italiana, l'11 novembre 2010 è stato firmato un Accordo quadro tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca per dare applicazione al decreto 4 giugno 2010 (http://www.immigrazione.biz/upload/Accordo_Quadro_min_interno_e_min_istruzione_10_11_2010.pdf e http://ssaistorico.interno.gov.it/download/allegati1/amelio_notemiur-001_1120_16122010-circmiur_16122010-11020-verificaitalianostranieri.pdf).

L'Accordo definisce, agli articoli 4 e 5, anche criteri e modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi dello svolgimento del test.

Art. 4

Criteri e modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test

1. L'individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test sarà effettuata dal Prefetto territorialmente competente attraverso la stipula di un protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) Articolazione in reti territoriali e sedi operative.*
- b) Collocazione geografica in relazione all'eventuale bacino di utenza.*
- c) Percentuale dei docenti di italiano che abbiano frequentato corsi di aggiornamento e formazione in Italiano Lingua Seconda.*
- d) Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di ricerca e di innovazione nel campo dell'insegnamento/apprendimento dell'italiano come lingua seconda.*
- e) Percentuale degli stranieri frequentanti negli ultimi due anni.*
- f) Dotazione informatica.*

2. Lo svolgimento del test avviene presso i centri per l'Istruzione degli adulti di cui all'art. 1 comma 632 della L. 296/96 e successive modifiche e integrazioni. In attesa della completa riorganizzazione dei Centri, di cui all'art. 64, comma 4, lett. f) della L. 133/08, lo svolgimento del test si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP), di cui all'OM 455/97.

Art. 5

Criteri e modalità per lo svolgimento del test presso le istituzioni scolastiche

1. Lo svolgimento del test presso le istituzioni scolastiche, individuate ai sensi del precedente art. 4, si svolge secondo le ulteriori indicazioni di seguito elencate.

2. Le istituzioni scolastiche, di cui al punto 1, costituiscono apposite commissioni per lo svolgimento del test.

3. Le commissioni, presiedute dal dirigente scolastico delle suddette istituzioni scolastiche, sono composte da almeno due docenti di italiano, in servizio presso le istituzioni medesime, individuati preferibilmente tra quelli che abbiano frequentato corsi di aggiornamento e formazione in Italiano Lingua Seconda.

4. Le commissioni definiscono il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata del test sulla base delle linee guida adottate dagli Enti di certificazione, di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 4 giugno 2010.

5. Le istituzioni scolastiche, di cui al punto 1 concordano con la Prefettura territorialmente competente il calendario dello svolgimento del test da articolarsi in più sessioni, secondo necessità, nel corso dell'anno.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1 e 2 del DM 4 giugno 2010, la Prefettura, dieci giorni prima delle date previste dal suddetto calendario, comunica alle istituzioni scolastiche, di cui al punto 5, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione al test al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa.
7. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura della commissione ed esibizione della convocazione, secondo i criteri e le modalità definite dalla commissione di cui al punto 4.
8. Le commissioni comunicano l'esito della prova alla Prefettura competente.

All'interno di ciascun CPIA, ai sensi dell'art 5 dell'Accordo quadro 11 novembre 2010 veniva affidato a commissioni di docenti, generalmente non esperti di valutazione dell'italiano L2, il compito di costruire, somministrare, valutare prove diverse per tipologia e complessità, e trattare gli elaborati dei candidati con criteri di valutazione diversi nei diversi Centri.

L'Accordo prevede la predisposizione di due documenti, commissionati agli Enti Certificatori, attraverso la costituzione di una ATS:

- a) Il *Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2: Livello A2*, (<http://www.associazionecliq.it/wp-content/uploads/2019/01/SILLABO-A1.pdf>) che contiene il contenuto delle prove che compongono il test, quindi gli obiettivi di apprendimento dei corsi, cioè i descrittori della competenza linguistico-comunicati di livello A2 all'interno dei contesti d'uso e dei domini più prossimi agli immigrati stranieri sulla base di quanto contenuto nel *QCER*. Oltre a quello relativo al livello A2, l'ATS ha prodotto anche quelli per i livelli di competenza A1, B1 e B2 (<http://www.associazionecliq.it/sillabi/>).

Con nota 3525 del 15 dicembre 2010 il Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo – Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo) ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Dipartimento per l'Istruzione) i *Sillabi* forniti dagli Enti certificatori.

- b) Il *Vademecum MIUR (Indicazioni tecnico-operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test)*, di cui all'art 5 dell'Accordo quadro 11 novembre 2010, richiesto con nota 8571 del 16 dicembre 2010 dal Ministero dell'Interno al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il *Vademecum*, che contiene indicazioni tecnico-operative parzialmente redatte sulla base delle *Linee guida* contenute nel Sillabo A2 appena citato, consente alle varie Commissioni di esame di predisporre, secondo criteri unitari ed omogenei, le prove che compongono il test di conoscenza della lingua italiana (http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/22219.pdf).

Con circolare n. 11020 del 16 dicembre 2010 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha diramato agli Uffici Scolastici Regionali il documento sopra indicato, unitamente ad uno schema di protocollo di intesa con relativo standard di costo, fornendo indicazioni e chiarimenti circa le modalità di attuazione del test di conoscenza della lingua italiana presso i Centri Territoriali Permanenti.

1.2 L'Accordo d'Integrazione

L'accordo di integrazione è regolato dai seguenti atti:

- **Decreto Legislativo, 25 luglio 1998, n. 286** (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), art. 4-bis
- **D.P.R. 179/2011 14 settembre 2011, n. 179** (*Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. - 11G0221*) - infra 5.1.1.1 lett. c)

Il Testo Unico sull'immigrazione, in cui per la prima volta si prevede l'Accordo di integrazione, ne demandava la disciplina ad un apposito regolamento, che è contenuto nel D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179, entrato in vigore il 10 marzo 2012. La conoscenza della lingua e della cultura italiana rappresenta l'elemento centrale dell'Accordo: con la sua sottoscrizione lo straniero si impegna ad acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 del *QCER*.

L'accordo prevede inoltre che entro due anni lo straniero debba raggiungere la quota di 30 crediti. I crediti possono essere conseguiti attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività. Alla conoscenza della lingua italiana è attribuito un punteggio crescente che arriva fino a 30 crediti se la conoscenza linguistica posseduta dallo straniero è attestata al livello B2 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-11-11&atto.codiceRedazionale=011G0221&elenco30giorni=false).

L'art. 6 comma 1 del DPR 179/11 dispone che lo straniero – in assenza di idonea documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti per la verifica dell'Accordo di Integrazione – ha facoltà di *“far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test”*.

Art. 6

Verifica dell'accordo

1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo sportello unico informa, altresì, lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

Nella circolare 17 marzo 2015 (http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/Circolare_prot._n._1653_del_17-03-2015.pdf) è contenuto l'elenco dei titoli scolastici di I e II grado, l'attestazione di frequenza a un corso universitario e le certificazioni linguistiche

che consentono agli stranieri di essere esonerati dallo svolgimento del test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica in Italia.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'Accordo Quadro Ministero dell'Interno – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 Agosto 2012, al fine della predisposizione, secondo criteri unitari ed omogenei, del test di conoscenza della cultura civica e vita civile in Italia sono state elaborate dal Gruppo di Lavoro costituito da esperti individuati dal Ministero dell'Interno, dal MIUR, dall'Invalsi, dall'Indire e dagli UUSSRR, le Linee Guida *Criteri per lo svolgimento del test di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia* (artt. 5 e 6, D.P.R. 179/2011)(<http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=402>).

Le Linee Guida contengono i criteri per lo svolgimento del test e le relative modalità di valutazione. I test si svolgono all'interno dei CPIA.

1.3 La cittadinanza italiana

L'ottenimento della cittadinanza italiana è normato dai seguenti atti:

- **D.L. 4 ottobre 2018, n. 113** (*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*), art. 14
- **L. 1 dicembre 2018, n. 132** (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. 18G00161 - GU Serie Generale n. 281 del 03-12-2018*)

Le norme e le modalità di applicazione

In base a quanto disposto dal D. L. 4 ottobre 2018, n. 113 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg>), coordinato con la legge di conversione n. 132/2018 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18G00161/sg>), la concessione della cittadinanza italiana è subordinata alla verifica della conoscenza della lingua italiana al livello B1 del *QCER*.

Art. 14

Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato;

((a-bis) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

*(QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad **attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**»;*))

Secondo il dettato normativo, il possesso della conoscenza della lingua italiana al livello B1 del *QCER*, necessario per i richiedenti che non hanno sottoscritto l'Accordo di integrazione o che non sono titolari del permesso di soggiorno di lunga durata UE, è quindi attestato attraverso due diverse modalità:

- 1) il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal MIUR e dal MAECI o dal MIUR;
- 2) il possesso di una certificazione linguistica rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR e dal MAECI o dal MIUR.

Al fine di rispondere a questa norma, alcuni Enti certificatori hanno prodotto un esame di Livello B1 destinato proprio a coloro che richiedono la cittadinanza italiana (vedi schema iniziale), che riguarda una porzione di competenza molto più limitata rispetto al B1 standard e per questo ha una spendibilità limitata ai soli scopi della cittadinanza. Tale esame non copre gli scopi lavorativi, accademici ecc.